

N. 17321\2013 R.G.



## **Tribunale di Milano**

### **- Sezione specializzata in materia di impresa B -**

Il Giudice, designato con provvedimento presidenziale del 11.3.2013, dott. Angelo Mambriani,

- Letti il ricorso ex artt. 700 c.p.c. e 2476 comma 2 c.c. depositato il 11.3.2012 da Bogino Sergio Eugenio Carlo, rappresentato e difeso come in atti, e gli allegati documenti;
- Letta la memoria di costituzione di Ani Ani Group s.r.l., rappresentata e difesa come in atti, e gli allegati documenti;
- sentite le parti all'udienza del 26 marzo 2013 ed a scioglimento della riserva assunta,

ha emesso la seguente

#### ORDINANZA

\* Fumus boni iuris.

A fronte delle specifiche e dettagliate richieste di esame documentale inviate alla società dal socio oggi ricorrente Eugenio Carlo Bogino in data 8 febbraio 2013 (dopo che la più generica richiesta inviata il 14 gennaio 2013 non aveva avuto di fatto riscontro positivo), la società rispondeva dichiarandosi disponibile a far visionare solo i libri contabili obbligatori ex art. 2478 c.c., addebitando al socio gravi comportamenti di concorrenza sleale e sviamento di clientela.

Considerato l'atteggiamento di decisa opposizione della società alle sue richieste, il socio ha promosso il presente procedimento ex art. 2476 comma 2 c.c.

In questa sede il ricorrente ha insistito nelle istanze di consultazione, già formulate nella lettera sopra menzionata.

Da parte sua, la società ha provato che l'attuale socio è stato amministratore unico e poi amministratore delegato della società sino al 5 novembre 2012 ed ha ribadito le affermazioni in ordine al compimento di gravi comportamenti di concorrenza sleale da parte del Bogino, riferendosi a risultanze di indagini difensive che ha esplicitamente affermato (v. verbale di udienza) di non voler produrre in quanto saranno utilizzate in sede di azione di responsabilità nei confronti del socio-ex amministratore. La società ha anche affermato che Bogino controllerebbe la società Sunomi Hong Kong. Altri argomenti dedotti, quali un presunto

trattenimento di beni aziendali da parte del Bogino (computer, cellulare, ecc.), appaiono irrilevanti rispetto all'oggetto del decidere.

Tratteggiato in sintesi il quadro delle deduzioni delle parti, si deve solo aggiungere, altrettanto sinteticamente, che, come noto, il diritto del socio di consultare le scritture e la documentazione contabile ed amministrativa della società ha natura potestativa, dunque è massimamente ampio, e trova limite pressochè esclusivo nell'abuso che il socio intenda farne. Perciò, mente al socio, per ottenere tutela cautelare, è sufficiente fornire sommario fondamento alla deduzione dell'ostacolo o dell'impedimento frapposto della società all'esercizio di quel diritto, la società, se vuole legittimamente insistere nel diniego, deve fornire elementi - quanto meno a livello di *fumus boni iuris* - a sostegno del dedotto comportamento abusivo del socio, trattandosi appunto di fatto che circoscrive od addirittura elide il diritto altrui.

Orbene, nel caso di specie, la società ha provato una circostanza che ha un suo obiettivo rilievo, quale l'esercizio dei poteri amministrativi da parte del ricorrente sino al 5.11.2012, ed ha insistito con grande enfasi sulla distrazione di clientela e sull'attività di concorrenza sleale perpetrate dal Bogino.

In ordine a quest'ultimo punto, che costituisce il fulcro della difesa della resistente, il Tribunale non può che prendere atto della precisa scelta della stessa resistente di non fornire alcun elemento a sostegno delle sue deduzioni in questa sede procedimentale, rimandando la discovery ad una promuovenda azione di responsabilità.

A fronte di tale atteggiamento, non rimane che trarre le conseguenze della scelta processuale operata dalla stessa società e constatare che obiettivamente non esiste in atti alcun elemento a fondamento di quelle deduzioni. Ne consegue ulteriormente che, allo stato degli atti di questo procedimento, non sono stati acquisiti elementi dai quali desumere la sussistenza del *fumus* del dedotto abuso. E' appena il caso di aggiungere che, in assenza della documentazione asseritamente esistente e volutamente non prodotta, tutta la vicenda relativa l'utilizzo improprio dell'account di posta elettronica del Bogino - da parte della società o di altri, a detta del Bogino, o da parte del Bogino, a detta della società - appare irrilevante, come del tutto inconcludente risulta la produzione di una mail di protesta di un cliente che lamenta difetti ad una macchina per fare il pane (pur se è stata prodotta una bolla di invio di 285 macchine del pane da Sunomi a tale, sconosciuta agli atti, Improve s.r.l.).

Quanto al fatto che il Bogino è stato amministratore fino all'inizio dello scorso mese di novembre, va considerato per un verso che l'incompatibilità normativa tra diritto di ispezione del socio e carica amministrativa cessa al cessare di quest'ultima, sebbene possa risultare

abusiva una richiesta di ispezione o di informazione concernente particolari documenti, specifiche circostanze e rapporti palesemente noti all'amministratore in ragione del pregresso esercizio dei poteri amministrativi. Il diritto rimane peraltro intatto con riferimento agli sviluppi della situazione pregressa, considerando che in un periodo pur breve possono però essere posti in essere scelte contabili ed atti gestionali significativi che il socio deve poter conoscere, quali ad esempio proprio quelli compiuti in chiusura di esercizio.

Alla stregua di tali criteri ritiene il Tribunale che il ricorso vada accolto, con riferimento alle richieste di accesso e di consegna di copia di documentazione, nei limiti di cui al dispositivo. IN particolare non è possibile accogliere l'istanza di consegna di una situazione economico-finanziaria e patrimoniale aggiornata al 31.12.2012, poichè la società ha credibilmente allegato che le situazioni straordinarie vengono prodotte trimestralmente e, comunque perchè il socio avrà diritto a breve a consultare il progetto di bilancio della società.

\* Periculum in mora.

Sussiste il periculum in mora, sia perchè l'esercizio del diritto del Bogino a visionare i libri e documenti richiesti è attualmente precluso, sia perchè tale illecita preclusione interviene in un momento della vita sociale particolarmente delicato e difficile, essendo la società, per concorde affermazione delle parti, in situazione di crisi.

\* Le spese della procedura vanno liquidate secondo il principio di soccombenza, anche in considerazione della previsione di cui all'art. 669 octies commi 6 e 7 c.p.c. (cfr. anche: Cass., n. 5469 del 2001; Cass., n. 10931 del 1993; Cass., n. 3066 del 1995), trattandosi di provvedimento anticipatorio. Parte ricorrente ha dunque diritto alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano in € 1.800,00 per compensi, ed € 225,00 per spese oltre IVA e CPA come per legge.

\* L'esecutività del presente provvedimento è assistita dal disposto degli artt. 614 bis, 669 duodecies c.p.c., 388 c.p. e 2625 c.c.,

P. Q. M.

Visti gli artt. 2476 comma 2 c.c., 700 c.p.c.

I) ORDINA all' amministratore della parte resistente ANI ANI GROUP S.R.L. di consentire al socio ricorrente SERGIO EUGENIO CARLO BOGINO, eventualmente assistito da professionista di sua fiducia, di consultare:

1. il libro delle decisioni degli amministratori;
2. tutti i documenti contabili, fiscali ed amministrativi relativi ai rapporti con le seguenti società ed enti: Micys Company s.p.a., Gain Time Limited Hong Kong, Sunomi Hong Kong, Magika s.r.l., Agenzia Entrate, INPS;

nonchè di avere copia a sue spese di: 1. estratti di tutti i conti correnti bancari relativi alle operazioni successive al 31.10.2012; 2. DURC aggiornato; 3. informazione relativa ai criteri con i quali vengono effettuati i pagamenti ai creditori.

II) CONDANNA ANI ANI GROUP S.R.L. a rifondere al ricorrente SERGIO EUGENIO CARLO BOGINO le spese del presente procedimento che si liquidano in € 1.800,00 per compensi, ed € 225,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.

Milano, 24 aprile 2013

IL GIUDICE  
ANGELO MAMBRIANI